



COMUNE DI AUSONIA

Provincia di Frosinone

Piazza Municipio ~ C.A.P. 03040 - Telefono 0776/952021 ~ Fax 0776/953014

REGISTRO GENERALE n. 66

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 25 DEL 16-02-2023

**Oggetto: D.P.C.M. 30 settembre 2021. Fondo di sostegno ai comuni marginali.
Approvazione avviso pubblico e modulistica.**

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco n. 512 del 01/01/2020, con il quale si sono conferite al sottoscritto responsabile le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta, per gli effetti, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 16/02/2023, ad oggetto "D.P.C.M. 30 settembre 2021. Fondo di sostegno ai comuni marginali. Presa d'atto concessione del fondo ed indirizzi per la pubblicazione di un Bando pubblico per la concessione del contributo.", con la quale:

- 1) si è preso atto della concessione del contributo di euro 93.438,95 pari a euro 31.146,32 per ciascuna delle annualità 2021, 2022, 2023, a valere sul "*Fondo comuni marginali*" da destinare alle finalità descritte nell'art. 2 del D.P.C.M. 30.09.2021;
- 2) si è dato atto che il suddetto contributo verrà iscritto nel bilancio di previsione 2023-2025;
- 3) si è dato atto, altresì, che questo Comune intende attivare l'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) del D.P.C.M. 30.09.2021, e specificamente la concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero per attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni;
- 4) si è demandato al sottoscritto responsabile del settore amministrativo la pubblicazione di un apposito Bando con indicazione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo;

Visto:

- l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «*Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e i materiali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;*
- l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «*Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;*
- l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «*Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato in GU il 14 dicembre 2021, che ripartisce il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per gli anni 2021-2022-2023;
- le risposte alle FAQ pubblicate sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione (link: <https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-territoriali/comuni-marginali/faq-dpcm-30-settembre-2021-comuni-marginali/>);

Considerato che detto fondo, finalizzato a favorire la coesione territoriale, è ripartito tra i comuni svantaggiati secondo termini e modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e

- agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;

Atteso che l'Amministrazione comunale, valutati i possibili interventi di cui sopra, ha scelto attivare quello previsto alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 DPCM e specificamente la concessione di contributi per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero per attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, destinando a detto intervento l'importo complessivo erogato per l'anno 2021 pari a €. 31.146,32;

Rilevato che:

- l'erogazione delle risorse per le annualità 2022 e 2023 è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2021, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune. Pertanto, in assenza di utilizzo delle risorse del 2021 non sono assegnati i contributi per le annualità successive;
- l'utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione della annualità di effettiva erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni (art. 5, comma 3, del DPCM). Nell'ipotesi del contributo per l'annualità 2021, erogato al Comune nel corso del 2022, la scadenza per il relativo utilizzo è, quindi, al 30 giugno 2023;
- l'erogazione delle risorse ai comuni è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse stesse, inteso come avvenuta attribuzione della totalità del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in assenza del quale i contributi per l'annualità in corso e le successive non verranno assegnati;
- il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate nel 2022 per l'annualità 2021 entro e non oltre il termine del 30/06/2023;

Ritenuto necessario:

- approvare l'avviso pubblico e i modelli di domanda che in allegato alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale;
- fissare il termine per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del 20 marzo 2023 al fine di provvedere entro il 30/06/2023, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 30 settembre 2021, alla rendicontazione all'Amministrazione

centrale attraverso l'implementazione della Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto:

- della propria competenza in merito, ai sensi degli artt.107, 169, 183/9 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- che la presente si rende esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Di approvare, per quanto premesso in narrativa, l'avviso pubblico e i modelli di domanda che in allegato alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) Di fissare il termine per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del 20 marzo 2023;
- 3) Di provvedere entro il 30/06/2023, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 30 settembre 2021, alla rendicontazione all'Amministrazione centrale attraverso l'implementazione della Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 4) Di pubblicare all'albo pretorio e nella sezione dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente il presente provvedimento e i suoi allegati.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

f.to ercolano luigi

La sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa ai sensi dell'art. 151 e 153 del D. Lvo 267/00, che, pertanto in data odierna l'atto diviene esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Coletti Raffaella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Pubblicazioni attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line al numero 117 dal 17-02-2023 al 04-03-2023 sul sito istituzionale www.comunediausonia.it accessibile al pubblico da oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ausonia lì 17-02-2023

Il Responsabile del Procedimento
della pubblicazione
CORENO Onofrio